




CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

POLIZIA LOCALE E MESSI

**ORDINANZA DEL SINDACO
NUMERO 4 DEL 20/03/2024**

OGGETTO: DIVIETO DI DETENZIONE E DI CONSUMO, NONCHE' DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE SULLE AREE PUBBLICHE E DEMANIALI, DURANTE LE FESTIVITA' PASQUALI

IL SINDACO

VISTO IL PARERE TECNICO ESPRESSO DAL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO SULLA PROPOSTA 2024/119 DELL'UFFICIO POLIZIA LOCALE E MESSI:

Nome file: PARERE TECNICO DIRIGENTE

sha256: A1931EDA4BBA2428FAD2A31089FFE9D9205F86F28FC32DD47EF3981D74F7A1E9

Premesso:

- che le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto, con l'approvazione della legge n. 125/2001 "*Legge quadro in materia di alcol e di problemi di alcol correlati*", la valenza di interesse giuridicamente protetto;
- che il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*" nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano ha, tra l'altro, modificato l'art. 50 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che l'art. 50 come novellato dall'art. 8 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che il Sindaco al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti e turisti, nonché dell'ambiente e del patrimonio, possa adottare provvedimenti limitativi in materia di orari di vendita, anche per asporto e di somministrazione di bevande alcoliche.
- che nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, contrastando il consumo eccessivo di alcolici, al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudicano il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani.

Considerato:

- che il grave problema del consumo di bevande alcoliche è spesso causa del verificarsi di episodi di degrado e di violazione delle regole, anche minime, quali atti vandalici al patrimonio pubblico, disturbo alla quiete pubblica, lordura del suolo pubblico attraverso l'abbandono di rifiuti e contenitori di plastica e di vetro spesso frantumati, che costituiscono a promuovere diffusi e giustificati sentimenti di allarme, percezione di insicurezza, nonché senso di abbandono e di incuria;

- che la nostra località è meta di migliaia di giovani, che giungono per la maggior parte attraverso autobus appositamente predisposti, che si riversano sulle vie e piazze del lido nonché sull'arenile, i quali talvolta, come purtroppo constatato da esperienze pregresse degli anni scorsi, fanno un uso sconsiderato di bevande alcoliche, creando una situazione di degrado della località, causata dagli schiamazzi e dalle urla e dall'abbandono incontrollato di bottiglie sul suolo pubblico, nonché di disagio che contribuisce ad alimentare il senso di insicurezza dei cittadini e dei turisti presenti;
- che le bevande alcoliche, trasportate, detenute o acquistate per asporto, vengono consumate in loco in area pubblica ed i relativi contenitori, per lo più in vetro o alluminio, vengono abbandonati ovunque e possono costituire fonte di potenziale pericolo per coloro che transitano, nonché potenziali strumenti idonei a minacciare o offendere;
- che tale situazione provoca nei cittadini e nei turisti, che transitano numerosi nelle vie e piazze del territorio, nonché sulle passeggiate dell'arenile in occasione del ponte delle festività pasquali, un profondo senso di insicurezza e di timore per la propria incolumità e che comprometta la fruizione degli spazi pubblici;
- che in vari siti internet e social network, anche quest'anno, vengono reclamizzati, per i giorni del ponte delle festività pasquali, numerosi viaggi organizzati con autobus per raggiungere Jesolo.

Ritenuto pertanto necessario prevenire e contrastare i fenomeni sopra descritti, al fine di evitare possibili pericoli per i cittadini ed i numerosi turisti che hanno diritto a fruire degli spazi pubblici in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza e che la situazione sopra descritta, costituisce serio e concreto pericolo per la sicurezza urbana, necessita quindi l'adozione di un provvedimento idoneo a garantire l'ordine e la sicurezza urbana richiamando quanto già normato nell'articolo 26 bis del Regolamento di Polizia Urbana di questo ente.

Visto il Decreto Legislativo 267/2000 ed in particolare l'art. 50;

Vista la legge n. 125/2001 "legge quadro in materia di alcol e problemi correlati";

Visto l'art. 26-bis del Regolamento di Polizia Urbana;

Visto l'art. 688 del Codice Penale;

Visto il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

ORDINA

Che in tutto il territorio di Jesolo, vie e piazze, arenile compreso, sia vietata la detenzione, il consumo e la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione, contenute in bottiglie di vetro, lattine o in qualsiasi altro contenitore, effettuata anche attraverso distributori automatici, **dalle ore 20.00 di sabato 30 marzo e fino alle ore 24.00 di lunedì 1° Aprile 2024**, con esclusione del consumo effettuato entro il perimetro dei plateatici concessi agli esercizi di somministrazione.

È consentita solamente la vendita per asporto di bevande alcoliche per uso domestico i cui contenitori, all'atto della vendita dovranno essere chiusi e sigillati in appositi involucri.

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990 e ss.mm., si comunica che avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio può essere proposto ricorso al

Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ovvero, alternativamente, entro 120 dalla stessa data, può essere proposto ricorso al Capo dello Stato.

La presente ordinanza è resa immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line e viene trasmessa alla Questura di Venezia, nonché alla Polizia Locale ed alle altre Forze dell'Ordine per assicurare la giusta osservanza.

IL SINDACO
Christofer De Zotti

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.